|  |
| --- |
| Comunicazione dei diritti e doveridella persona offesa dal reato  |

|  |
| --- |
| Ricevi questa comunicazione perché sei la persona offesa dal reato.Nella qualità di persona offesa dal reato sei autorizzato a sapere quali sono i tuoi diritti e doveri. |

Leggi attentamente questa comunicazione.

Sei obbligato a firmare la dichiarazione nella quale confermerai che hai ricevuto la presente comunicazione.

|  |
| --- |
| Oltre alle informazioni, nella comunicazione troverai disposizioni da cui esse risultano.Se non è stato segnalato diversamente – sono disposizioni del Codice di procedura penale (legge del 6 giugno 1997 – Codice di procedura penale, Gazzetta Ufficiale del 2024 posizione 37 e 1222). |

**Persona offesa dal reato:**

1) è parte nelle indagini preliminari;

Le indagini preliminari è una fase del procedimento penale che precede il successivo invio della causa al tribunale (art. 299 § 1).

2) può essere parte (parte civile) nel procedimento giudiziario, se lo richiede.

Nel caso in cui tu voglia essere parte civile durante il procedimento svolto in tribunale, devi presentare una dichiarazione. Nella dichiarazione devi informare di essere persona offesa dal reato e che intendi agire davanti al tribunale nella veste di parte civile. Lo devi fare entro e non oltre l’inizio del processo davanti al tribunale (art. 53 e art. 54 § 1).

Lo puoi fare:

1) oralmente, cioè dirlo, con il successivo inserimento della tua affermazione nel verbale (ad esempio, durante la prima udienza, prima che venga letto l’atto d’accusa);

2) presentando un relativo documento in forma scritta.

|  |
| --- |
| Nel caso in cui, entro la scadenza prevista non presenti la dichiarazione di voler agire nella veste di parte civile, non potrai assumere tale veste. Di conseguenza, non potrai esercitare i diritti che nel processo spettano alla parte civile (e non spettano alla persona offesa dal reato). |

**Rappresentanza della persona offesa dal reato:**

Per la persona offesa dal reato che non è persona fisica, gli atti vengono attuati dall’organo autorizzato ad agire nel suo nome.

Nel caso in cui la persona offesa dal reato sia una persona interdetta completamente oppure parzialmente, i suoi diritti vengono esercitati da un rappresentante legale (tutore, assistente sociale) oppure da una persona che si prende stabilmente cura della persona offesa.

Nel caso in cui la persona offesa sia incapace, in particolare per l’età oppure per lo stato di salute, i suoi diritti possono essere esercitati dalla persona sotto tutela della quale la persona offesa rimane (art. 51).

In caso di morte della persona offesa dal reato, i diritti che le spetterebbero, possono essere esercitati dai suoi parenti prossimi oppure dalle persone al sostentamento delle quali provvedeva.

**I tuoi diritti e doveri della persona offesa dal reato nel procedimento penale**

**1. Diritto di ricorrere all’assistenza legale**

Puoi nominare un difensore – avvocato oppure consulente legale.

Il difensore ti rappresenterà nel corso del procedimento penale (art. 87 § 1).

Il difensore ti rappresenterà nel corso dell’intero procedimento oppure ad un singolo atto.

Difensore di fiducia

Puoi nominare un difensore da solo/da sola. In tal caso lo paghi da solo/da sola. Puoi nominare al massimo tre difensori che ti rappresenteranno durante il procedimento penale (art. 77 e art. 88).

Difensore assegnato dal tribunale – difensore d’ufficio

Se dimostri di non poter permetterti di pagare il difensore (non sei in grado di sostenere i costi del difensore senza danno al mantenimento necessario tuo oppure della tua famiglia), il tribunale può assegnarti un difensore d’ufficio per tutta la durate dal procedimento oppure per un unico atto (art. 78 § 1 e 1a e art. 88).

|  |
| --- |
| **Ricordati:** quando presenti la richiesta di assegnazione di un difensore d’ufficio devi sempre allegare le prove attestanti che non sei in grado di pagare il difensore da solo. |

Nel corso delle indagini preliminari puoi presentare tale richiesta all’organo che svolge le indagini, il quale la trasmetterà al tribunale, oppure puoi presentarla direttamente al tribunale. Devi sempre scrivere di quale procedimento si tratta.

**2. Sei autorizzato ad avvalerti di assistenza di un interprete**

Hai il diritto all’interprete nel caso in cui:

1) non conosci la lingua polacca;

2) sei sordo/sorda oppure muto/muta, e non è sufficiente la comunicazione per iscritto;

3) sia necessario tradurre in lingua polacca un documento redatto in lingua straniera, oppure in lingua straniera un documento redatto in lingua polacca;

4) sia necessario presentarti il contenuto della prova assunta, e il contenuto è ad esempio in una lingua che non conosci (art. 204).

**3. Diritto di partecipare all’atto**

Nel caso in cui debba essere svolto qualche atto a cui sei autorizzato a partecipare, verrai informato del tempo e del luogo in cui l’atto verrà svolto.

L’atto non verrà svolto:

1) nel caso in cui non tu non compaia e non ci sia evidenza che tu sia stato informato della data dell’atto;

2) in caso di un sospetto fondato che tu non sia comparso/comparsa a causa di ostacoli naturali oppure di altri motivi eccezionali (ad esempio incidente);

3) quando hai giustificato debitamente la propria mancata comparizione e hai richiesto di non svolgere l’atto senza di te, a meno che la legge non lo permetta (art. 117 § 1 e 2).

**4. Presenza della persona indicata dalla persona offesa dal reato**

Nel corso delle indagini preliminari puoi indicare una persona di cui ti fidi e informare che vuoi che la persona sia presente durante gli atti con la tua partecipazione. La persona potrà essere presente a condizione che questo non impedisca lo svolgimento dell’atto oppure non lo ostacoli in maniera rilevante (art. 299 § 1).

**5. Diritto alla protezione dei dati personali della persona offesa dal reato**

Agli atti della causa non c’è il tuo indirizzo di residenza, l’indirizzo di lavoro, il numero di telefono, di telefax né l’indirizzo di posta elettronica. Essi sono contenuti in un allegato separato. Dell’allegato può prendere conoscenza l’organo che svolge la procedura.

Il tribunale oppure l’organo che svolge le indagini preliminari può rivelare i dati solo eccezionalmente (art. 148a e art. 156a).

Le domande che ti vengono poste durante l’interrogatorio non possono essere atte a rivelare il tuo luogo di residenza, luogo di lavoro. È ammissibile solo nel caso in cui questo sia rilevante per la conclusione della procedura (art. 191 § 1b).

**6. Accesso agli atti del procedimento**

In qualsiasi momento dell’investigazione oppure delle indagini – anche dopo la loro conclusione – puoi richiedere accesso agli atti del procedimento. Puoi anche richiedere la redazione di trascrizioni e di copie degli atti oppure prepararle autonomamente (ad esempio le fotocopie). La persona che svolge l’investigazione oppure le indagini può negarti l’accesso agli atti a causa di un interesse vitale dello stato oppure l’interesse del procedimento. Gli atti possono essere dati a disposizione in forma elettronica.

|  |
| --- |
| Qualora il pubblico ministero ti neghi l’accesso agli atti, deve informarti della possibilità di accesso agli atti in una data successiva. Te lo comunicherà però solo se presenti la relativa domanda.Il pubblico ministero non può negarti l’accesso agli atti, la redazione delle trascrizioni oppure delle copie e neppure il rilascio delle trascrizioni oppure delle copie, nel caso in cui sia stata fissata la data di presentazione alla persona offesa dal reato dei materiali del procedimento alla fine dello stesso (art. 156 § 5). |

Dopo l’invio del procedimento al tribunale, nel caso in cui tu ne sia parte (parte civile), puoi ottenere pieno accesso agli atti del procedimento e puoi ottenere copie e trascrizioni dei documenti richiesti oppure prepararle autonomamente (ad esempio fotocopie). Se possibile dal punto di vista tecnico, le informazioni relative agli atti del procedimento possono essere trasmesse anche mediante il sistema teleinformatico (art. 156 § 1).

**7. Richiesta di invio della causa al procedimento di mediazione**

In ogni fase puoi richiedere che il caso venga inviato al procedimento di mediazione. Il suo obiettivo è tra l’altro il tentativo di trovare un accordo tra le persone offese e l’accusato per quanto riguarda il risarcimento del danno. La partecipazione al procedimento di mediazione è volontaria (art. 23a § 1).

Il procedimento di mediazione viene gestita da un mediatore assegnato tenuto a mantenere il segreto circa l’andamento del procedimento di mediazione (art. 178a).

**8. Diritto all’informazione**

Informazione relativa alle decisioni del tribunale

Nel corso delle indagini preliminari puoi presentare una domanda “per futuro” inerente alla trasmissione dell’informazione relativa alla modalità di conclusione della causa in tribunale. Ciò può avvenire con una lettera semplice, per telefax oppure per posta elettronica.

In base a tale domanda presentata nell’ambito delle indagini preliminari, il tribunale ti manderà copia della decisione definitiva che conclude il procedimento riguardante la causa oppure un estratto della decisione. Il documento può essere trasmesso in forma elettronica (art. 299a § 2).

Informazione relativa all’arresto provvisorio

Il tribunale oppure il pubblico ministero (a seconda della fase del procedimento) ti informerà, che:

1) la misura cautelare in forma di arresto provvisorio applicata nei confronti dell’indiziato è stata revocata oppure

2) la misura cautelare in forma di arresto provvisorio applicata nei confronti dell’indiziato è stata cambiata per un’altra misura cautelare (ad esempio l’obbligo di presentazione alla Polizia, la garanzia patrimoniale – il che comporta la liberazione dell’indiziato dal carcere) oppure

3) l’indiziato è scappato dal carcere.

Nel caso in cui tu rinunci a questo diritto e dichiari di non essere informato, non riceverai tali informazioni (art. 253 § 3).

Informazioni relative ai capi d’accusa

Puoi presentare al tribunale la domanda di essere informato, quali capi d’accusa sono stati contestati all’indiziato e qual è la loro qualificazione giuridica.

Nel caso in cui le domande vengano presentate da più persone offese dal reato, l’informazione relativa ai capi d’accusa e alla loro qualificazione giuridica può essere inserita nell’annuncio sul sito online del tribunale (art. 337a). In tale caso non riceverai l’informazione destinata solo a te.

Data della seduta del tribunale

Verrai informato/informata del luogo e della data della seduta del tribunale in materia di archiviazione del procedimento, di archiviazione condizionale del procedimento ed emissione della sentenza di condanna senza un previo procedimento (art. 339, art. 341 ed art. 343).

Data dell’udienza

Verrai informato/informata del luogo e della data dell’udienza (art. 350 § 4).

**9. Diritti connessi con atti**

Nel caso in cui tu abbia presentato la denuncia relativa alla commissione di reato, puoi ricevere una conferma di presentazione della denuncia. A tale fine devi presentare la domanda di rilascio della conferma (art. 304b).

Puoi richiedere che la persona che svolge il procedimento esegua l’atto in seguito al quale si crea evidenza, ad esempio che interroghi un testimone, consegua qualche documento oppure assuma perizia di un perito (art. 315 § 1) – è richiesta relativa alla prova.

|  |
| --- |
| La persona che svolge il procedimento può non tener conto della richiesta relativa alla prova nel caso in cui:1) l’assunzione della prova è inammissibile;2) la circostanza che deve essere provata, non è rilevante per la modalità di conclusione del procedimento oppure è stata già dimostrata, ed è allineata a quanto dichiarato dal richiedente;3) la prova è inutile ai fini di constatazione di qualche circostanza;4) la prova non può essere assunta;5) la richiesta relativa alla prova in maniera chiara è volta a prolungare la durata del procedimento;6) la richiesta relativa alla prova è stata presentata oltre la data comunicata alla parte ed indicata dall’organo responsabile del processo (art. 170 § 1). |

La persona che svolge il procedimento non può negarti la partecipazione all’atto, nel caso in cui tu abbia presentato la richiesta di esecuzione dello stesso (art. 315 § 2).

Nel caso in cui, nel corso dell’investigazione oppure delle indagini, tu richieda di partecipare ad altri atti, il pubblico ministero può negarti la partecipazione a tali atti. Questo può avvenire in un caso particolarmente giustificato per l’interesse vitale del procedimento. (art. 317).

Nel caso in cui l’atto del procedimento non possa essere ripetuto in udienza, tu e il tuo difensore potete parteciparci, a meno che il ritardo dell’esecuzione dello stesso comporti la perdita oppure la deformazione della prova (art. 316 § 1).

|  |
| --- |
| In caso di timore che qualche testimone non possa essere interrogato nel corso dell’udienza, puoi richiedere che il testimone venga interrogato dal tribunale oppure richiedere al pubblico ministero di fare in modo che il testimone venga interrogato con questa modalità (art. 316 § 3). |

Nel caso in cui nel procedimento venga assunta una prova in forma di perizia di un perito, puoi partecipare all’interrogatorio dello stesso e prendere conoscenza della sua perizia scritta (art. 318).

Puoi richiedere di essere interrogato nel caso in cui le autorità abbiano rinunciato a tale atto durante l’investigazione oppure le indagini. La tua richiesta non verrà accolta nel caso in cui questo possa portare ad un’eccessiva lungaggine del procedimento (art. 315a).

Puoi presentare la richiesta di integrazione dell’investigazione oppure delle indagini. La richiesta va presentata entro 3 giorni dalla data dell’atto intitolato presentazione all’indiziato dei materiali del procedimento alla fine dello stesso (art. 321 § 5).

Puoi presentare reclamo relativo a:

1) inattività dell’organo, nel caso in cui entro 6 settimane dalla presentazione della denuncia di reato non verrai informato/informata dell’avvio oppure del rifiuto di avvio delle indagini preliminari – dell’investigazione oppure delle indagini (art. 306 § 3);

2) decisione di rifiuto di avvio oppure di archiviazione delle indagini preliminari – dell’investigazione oppure delle indagini (art. 306 § 1 e 1a). Lo devi fare entro 7 giorni dalla data di notificazione della decisione. Ai fini di redazione del reclamo hai il diritto di prendere visione degli atti che il pubblico ministero può fornirti pure in forma elettronica (art. 306 § 1b);

3) decisioni e ordinamenti che escludono la prassi di emissione della sentenza (a meno che la legge disponga diversamente), circa la misura di sicurezza nonché quando ciò è previsto nella legge (art. 459);

4) atti che vanno a violare i tuoi diritti (art. 302 § 2).

**10. Diritto al risarcimento oppure all’indennizzo**

Fino alla conclusione del procedimento giudiziario (cioè fino al momento in cui il tribunale ritiene che tutte le prove sono state assunte e lo comunica) hai il diritto di presentare la richiesta che il tribunale condanni l’indiziato alle seguenti conseguenze a favore tuo:

1) obbligo di risarcimento del danno cagionato a te con il reato – interamente oppure parzialmente;

2) indennizzo per il danno subito (art. 49a § 1).

**11. Rimborso dei costi sostenuti in riferimento al procedimento penale**

Puoi presentare al tribunale la domanda di rimborso dei costi che hai sostenuto in riferimento al procedimento penale. Puoi richiedere anche il rimborso dei costi connessi con la nomina del difensore oppure con la comparizione in tribunale (art. 618j e art. 627).

**12. Obbligo di giustificazione dell’assenza**

Se sei stato/a convocato/a a comparire e non puoi venire a causa di una malattia, devi giustificare la tua assenza. A tal fine devi andare dal medico legale perché solo tale medico può rilasciare il certificato riconosciuto come giustificazione. Altri certificati oppure attestati medici non verranno riconosciuti come giustificazione (art. 117 § 2a).

**13. Doveri della persona offesa dal reato**

Non puoi opporti ad ispezioni ed esami non che non comportano intervento chirurgico oppure osservazione presso un’azienda sanitaria, nel caso in cui dal tuo stato di salute dipende l’accertamento della punibilità (art. 192 § 1).

Se non rimani in territorio nazionale e in nessuno stato dell’Unione Europea, devi indicare un destinatario (persona oppure istituzione) ai fini di notifiche in territorio nazionale oppure in un altro stato dell’Unione Europea (art. 138).

Nel caso in cui tu abbia cambiato il luogo di residenza oppure di soggiorno, tra cui a causa di privazione della libertà nell’ambito di un altro procedimento, oppure l’indirizzo di casella postale, devi comunicare l’indirizzo nuovo (art. 139).

|  |
| --- |
| Se non informi la persona che svolge il procedimento del destinatario ai fini delle notifiche, del cambio del tuo indirizzo di residenza, di soggiorno oppure della casella postale, le lettere inviate all’indirizzo precedente verranno trattate come notificate. |

**14. Diritto di ottenere protezione**

Nel caso in cui ci sia il pericolo alla vita oppure alla salute tua di tuoi parenti prossimi, puoi ottenere la protezione della Polizia per la durata dell’atto per il quale sei stato convocato.

Nel caso in cui il grado di pericolo sia alto tu e i tuoi parenti prossimi potete ottenere la protezione personale oppure assistenza nel cambio del luogo di soggiorno.

|  |
| --- |
| Per ottenere la protezione bisogna inviare la richiesta al comandante voivodale (Comandante della città Capitale) della Polizia.ATTENZIONE: La richiesta va presentata per il tramite dell’organo che svolge il procedimento oppure del tribunale (art. 1-17 della legge del 28 novembre 2014 in materia della protezione e dell’assistenza per la persona offesa e per il testimone, Gazzetta Ufficiale del 2015 posizione 21 e del 2024 posizione 1228).Questo significa che nella domanda (scrittura) indichi due destinatari:1) organo che svolge le indagini preliminari e tribunale nonché2) comandante voivodale (Comandante delle città Capitale) della Polizia.**Comandante Voivodale (della città Capitale) della Polizia** *(qui bisogna inserire i dati dell’organo)*per il tramite**organo che svolge il procedimento** *(qui inserisci i dati dell’organo)*La richiesta va presentata presso l’organo che svolge le indagini preliminari oppure presso il tribunale. L’organo che ha ricevuto la domanda la invierà al comandante. |

Puoi presentare la domanda di esecuzione del divieto di avvicinamento a te oppure di contatti con te da parte dell’autore del reato anche in un altro stato dell’Unione Europea emesso in Polonia. È il cosiddetto ordine di protezione europeo (art. 611w – 611wc).

**15. Diritto all’assistenza**

Tu e i tuoi parenti prossimi potete ottenere l’assistenza medica, psicologica, riabilitativa, legale e materiale gratuita presso la Rete di Assistenza delle Persone Offese dal Reato (art. 43 § 8 punto 1 della legge del 6 giugno 1997 – Codice penale esecutivo, Gazzetta Ufficiale del 2024 posizione 706)

**Informazioni dettagliate in materia dell’assistenza può essere conseguita sul sito** *https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl* oppure al numero di telefono **+48 222 309 900.**

**16. Diritto di richiedere indennizzo statale**

|  |
| --- |
| Se sei cittadino polacco oppure cittadino di un altro stato membro dell’Unione Europea, puoi presentare al tribunale la domanda di indennizzo statale.Tale diritto risulta dalla legge del 7 luglio 2005 in materia dell’indennizzo statale che spetta alle vittime di alcuni atti illeciti (Gazzetta Ufficiale del 2016 posizione 325).L’indennizzo può essere corrisposto in ammontare che copre esclusivamente:1) redditi oppure altri mezzi di sostentamento persi,2) costi di cure mediche e di riabilitazione,3) costi del funerale- che costituiscono conseguenza dell’atto illecito in seguito al quale una persona fisica:1) è morta,2) ha subito lesioni personali gravi, disturbo del funzionamento di un organo del corpo oppure danni alla salute – di durata superiore ai 7 giorni.La domanda può essere presentata solo nel caso in cui tu non possa ricevere dall’autore del reato denaro proveniente all’assicurazione oppure dal fondo di assistenza sociale. |

|  |
| --- |
| **Se qualcosa non ti è chiaro oppure hai bisogno di più dettagli, puoi chiederlo sempre alla persona che svolge il tuo procedimento. La persona è obbligata a spiegarti i tuoi diritti e doveri in modo completo e comprensibile.** |